

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 836)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 ottobre 1964
(V. Stampato n. 1248)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 ottobre 1964*

Istituzione presso l'Università di Genova della Facoltà di architettura, limitatamente al biennio di studi propedeutici del corso di laurea in architettura

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1963-64 è istituita presso l'Università di Genova la Facoltà di architettura limitatamente al biennio di studi propedeutici del corso di laurea in architettura.

È riconosciuta, a tutti gli effetti, la validità dei corsi svolti di fatto dall'anno accademico 1962-63.

Art. 2.

Al ruolo organico dei posti di professori di ruolo dell'Università di Genova sono aggiunti, per la Facoltà di architettura, n. 3 posti.

Art. 3.

Sono istituiti, a decorrere dal 1° novembre 1963, n. 6 posti di ruolo di assistente riservati a cattedre del biennio propedeutico del corso di laurea in architettura presso l'Università di Genova.

Art. 4.

Per la istituzione dei predetti posti di professore di ruolo si provvede mediante utilizzazione di n. 3 posti dei nn. 70 posti previsti dall'articolo 50, comma quarto, della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Art. 5.

All'onere annuo di lire 12.960.000 per i nuovi posti di assistente ordinario si provvede per l'esercizio finanziario 1963-64 con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 6.

Alla retribuzione dei professori incaricati si provvederà con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311 e successive modificazioni.

La relativa spesa graverà sui normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da un ap-

posito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Sezione Prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto Comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio e, qualora allo scadere del biennio medesimo, non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalità indicate al primo comma del presente articolo.